



UNIONE dei COMUNI “VALLE del SAVIO”

DETERMINAZIONE n. 827/2020

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP)

Proponente: GAGGI MATTEO

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI (CPV PRINCIPALE: 71240000-2 - ALTRI CPV: 71241000-9, 71242000-6) - CIG ZF22F5E689. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL CODICE DEGLI APPALTI, D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Unione n. 27 del 18/12/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024;
- la deliberazione di Consiglio n. 28 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 126 del 18/12/2019 di approvazione della parte finanziaria del PEG anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 14 del 11/02/2020 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione della parte obiettivi e attività strutturali del PEG anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 15 del 11/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2020/2022;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

RICHIAMATO il provvedimento assunto in data 01/04/2020, PGN 13074/12, col quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al sottoscritto dott. Matteo Gaggi a decorrere dal 01/04/2020 e fino al termine del presente mandato elettorale;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO che la Regione Emilia Romagna con DGR 756/2019 e 827/2019:

- riconosce al commercio un ruolo centrale quale attività economica e produttiva capace di svolgere una funzione di integrazione e valorizzazione del territorio;
- ritiene che il commercio in forma tradizionale viva da alcuni anni una situazione critica legata a diversi fattori, tra cui anche la concorrenza sempre più forte delle nuove forme di distribuzione organizzata, con forte rischio di perdita identitaria a causa di continui fenomeni di dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani;
- ritiene che l'intreccio tra evoluzione dei settori commercio, turismo, artigianato di servizio e vita cittadina sia sempre più evidente e necessiti pertanto di una programmazione unitaria e condivisa, in cui tutte le componenti siano percepite in modo unitario ed integrato al fine di sostenere il commercio di vicinato nell'ottica di garantire al consumatore servizi di prossimità;

PREMESSO che l'Unione Valle Savio ritiene prioritari:

- la valorizzazione dello spazio pubblico mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate all'esercizio di attività commerciali e di eventi promozionali e di spettacolo, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme.
- la definizione di criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico da parte di gestori di attività economiche, promozionali e di intrattenimento, è ritenuta fondamentale per la tutela dei luoghi, dei monumenti,

delle funzioni residenziali e della qualità dei servizi resi all'utenza nel rispetto del principio del libero esercizio e di libera concorrenza;

- la definizione degli spazi dedicati alle varie attività per ogni specifico luogo o piazza e la corretta individuazione dei presidi di sicurezza, sotto forma di schema tipo, è un elemento di facilitazione per l'organizzazione degli eventi e di semplificazione degli adempimenti e delle procedure correlate.

CONSIDERATO che gli obiettivi del progetto di promozione e marketing territoriale di cui sopra possono essere così sintetizzati:

- promuovere la qualità degli spazi pubblici in sinergia fra pubblica amministrazione, soggetti privati gestori e fruitori;
- rafforzare i tratti distintivi di ciascun ambito urbano valorizzando gli elementi distintivi dei luoghi e rendendoli facilmente riconoscibili;
- armonizzare il design, i materiali e le dimensioni degli arredi evitando gli elementi ridondanti;
- promuovere l'utilizzo di materiali e strutture resistenti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati anche in condizioni climatiche avverse e di resistere anche agli atti vandalici. Promuovere l'utilizzo di materiali sostenibili e a risparmio energetico;
- garantire la pulizia di routine e la manutenzione periodica per mantenere alti standard qualitativi e trasmettere la percezione di armonia e sicurezza degli spazi pubblici;
- semplificazione nell'organizzazione e gestione degli eventi mediante l'adozione di schemi tipologici inerenti gli aspetti della sicurezza.

VISTO l'obiettivo gestionale di PEG Unione OB20.U094.01 "Progetto unitario di marketing e valorizzazione turistica del territorio Unione" che prevede tra l'altro la "realizzazione di un calendario unico degli eventi e di un sistema di gestione degli stessi in modo condiviso";

VISTO il progetto di promozione e marketing del territorio denominato: "*ELABORAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI*" messo a punto per la partecipazione al bando di cui sopra, redatto in conformità e nel rispetto dei criteri, termini e modalità di presentazione di cui alla DGR 827/2019 secondo lo schema regionale;

ATTESO che:

- l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha presentato in data 15/07/2019 PGN 30660 alla Provincia di Forlì-Cesena la candidatura di un proprio progetto a valere sull'Azione 1) di cui alla DGR 756/2019 "progetti di promozione e marketing del territorio";
- tale progetto è risultato candidato ed pertanto stato presentato alla Regione Emilia Romagna nel rispetto dei termini, criteri, modalità di presentazione di cui alla DGR 827/2019;
- il progetto è infine stato ammesso a contributo regionale con determinazione Num. 21438 del 19/11/2019, per un valore progettuale stimato in 80.000,00 Euro e un corrispondente contributo massimo di Euro 59.171,60;

CONSIDERATO che:

- il budget di progetto potrà essere eventualmente ridefinito a seguito della conclusione dell'istruttoria regionale, la quale potrà diversamente dimensionare la percentuale di contributo massimo sulla spesa ammissibile del costo totale del progetto pari a 80.000,00 Euro;
- l'Unione dei Comuni Valle del Savio si è impegnata, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione Emilia Romagna, a provvedere all'assunzione degli atti di natura economico contabile di propria competenza, necessari alla realizzazione del progetto e alla successiva rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- per la gestione del progetto, in considerazione del carattere intersettoriale dello stesso, dell'area di interesse estesa ai 4 Comuni montani dell'Unione, nonché in conformità agli obiettivi assunti, l'Unione garantisce il coordinamento del progetto, per tutta la sua durata e nelle diverse fasi, ed assume, in concerto con i Comuni, il ruolo di raccordo con l'insieme dei soggetti pubblico-privati individuati con la convenzione, nonché con gli ulteriori soggetti che verranno individuati in corso d'attuazione del progetto;
- a tal fine, sono stati individuati quale Settore competente dell'Unione alla redazione e successiva attuazione del progetto il Settore SUAP e quale Referente tecnico del progetto l'Ing. Andrea Montanari – Settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena;

RILEVATO che:

- nell'ambito dell'attuazione del progetto sono previste le seguenti Azioni:

AZIONE 1 - Costruzione della base della conoscenza

Individuazione delle aree urbane oggetto di pianificazione del sistema degli arredi, siano essi costituiti da elementi amovibili (sedie, tavoli, ombrelloni, pedane) o fissi (tende, lunotti, pedane, sedute) a servizio delle attività commerciali e rilievo dello stato dei luoghi; censimento degli arredi attuali, ricognizione dei materiali e delle tipologie utilizzate e relativo stato autorizzativo. Redazione di elaborati grafici, fotografici e relazione di sintesi sullo stato di fatto dei luoghi individuati come di interesse. Sintesi dei principali elementi di caratterizzazione degli ambiti con riguardo alla architettura urbana, agli usi ed alle funzioni degli spazi privati e pubblici, al sistema della mobilità pedonale, ciclabile e carrabile ed agli spazi di relazione.

AZIONE 2 – Linee guida

Definizione della strategia e del quadro degli obiettivi specifici di riqualificazione dei luoghi di interesse tenendo conto degli usi in essere, di quelli da promuovere e di quelli da disincentivare, in coerenza con gli strumenti di pianificazione.

AZIONE 3 - Costruzione della componente regolamentare

Declinazione dei criteri generali per l'intervento di arredo urbano negli ambiti di interesse con individuazione delle eventuali limitazioni - Definizione delle caratteristiche costitutive dei vari elementi di arredo: materiali, colori, tipologie, distribuzione e collocazione.

AZIONE 4 - Costruzione dell'ABACO

Individuazione grafica e descrittiva delle tipologie di arredo ammesse nei vari ambiti e redazione di un catalogo tipologico.

- trattasi di interventi che presuppongono un elevato grado di complessità competenza, sia sotto l'aspetto di pianificazione e organizzativo, sia sotto il profilo comunicativo e operativo;

DATO ATTO che, da un punto di vista organizzativo, si ritiene rispondente a logiche di efficacia, nel perseguimento degli obiettivi fissati in sede programmatica, ed efficienza, in rapporto al miglior impiego delle risorse pubbliche, gestire tale attività di supporto in maniera unitaria ed integrata e che la prospettata soluzione organizzativa consenta all'ente di strutturare in maniera efficace il servizio;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di progettazione dell'abaco di arredo urbano per la riqualificazione delle aree commerciali e delle aree destinate agli eventi (CPV principale: 71240000-2 - Altri CPV: 71241000-9, 71242000-6) per eventi dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto,

avente se seguenti caratteristiche salienti:

- Individuazione delle aree urbane oggetto di pianificazione del sistema degli arredi, siano essi costituiti da elementi amovibili (sedie, tavoli, ombrelloni, pedane) o fissi (tende, lunotti, pedane, sedute) a servizio delle attività commerciali e rilievo dello stato dei luoghi; censimento degli arredi attuali, ricognizione dei materiali e delle tipologie utilizzate e relativo stato autorizzativo. Redazione di elaborati grafici, fotografici e relazione di sintesi sullo stato di fatto dei luoghi individuati come di interesse. Sintesi dei principali elementi di caratterizzazione degli ambiti con riguardo alla architettura urbana, agli usi ed alle funzioni degli spazi privati e pubblici, al sistema della mobilità pedonale, ciclabile e carrabile ed agli spazi di relazione;
- Definizione della strategia e del quadro degli obiettivi specifici di riqualificazione dei luoghi di interesse tenendo conto degli usi in essere, di quelli da promuovere e di quelli da disincentivare, in coerenza con gli strumenti di pianificazione;
- Declinazione dei criteri generali per l'intervento di arredo urbano negli ambiti di interesse con individuazione delle eventuali limitazioni - Definizione delle caratteristiche costitutive dei vari elementi di arredo: materiali, colori, tipologie, distribuzione e collocazione;
- Individuazione grafica e descrittiva delle tipologie di arredo ammesse nei vari ambiti e redazione di un catalogo tipologico;

RICHIAMATA la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016, conservata agli atti d'ufficio, ID 400200. anno 2020, da cui si evince che il valore posto a base della procedura di affidamento è pari ad Euro 38.000,00 IVA esclusa;

VISTO l'art. 36 comma 2) lettera a) del Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e [ss.mm.](#) e ii., che espressamente prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 Euro, mediante affidamento diretto del servizio anche previa consultazione di due operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'art. 30 e nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che:

- per la fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive su Consip da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, ma che su M.E.P.A. è presente la categoria di servizi tra cui ricade il CPV oggetto dell'appalto;
- si procederà, pertanto, ad effettuare allo scopo una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di cui trattasi, mediante piattaforma M.E.P.A.;
- si procederà, con separato atto, ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico individuato, in esito della procedura di affidamento mediante piattaforma MEPA, e contestualmente ad impegnare le somme necessarie per l'esecuzione del servizio;

DATO ATTO che le risorse economiche per gli scopi di cui al presente atto sono stanziare a bilancio sul capitolo al cap. 94050/35 del bilancio di previsione 2020-2022 come segue:

ESERCIZIO	CAP/ART.	IMPORTO €
2020	94050/35	31.578,20
2021	94050/35	14.781,80

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara ZF22F5E689 e CUP I69F19000250007;

DATO ATTO inoltre che le entrate relative alle contribuzioni assegnate all'Unione dei Comuni Valle del Savio con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 21438 del 19/11/2019, e successiva integrazione n. 21643/2019, ammontano a complessivi Euro 59.171,60, suddivisi in Euro 29.585,80 sull'anno 2020 e 29.585,80 sull'anno 2021, vengono incassate al capitolo 20065/00;

RAVVISATA pertanto la necessità di accertare l'entrata di cui sopra, imputando l'importo complessiva di Euro 59.171,60, in relazione all'esigibilità del contributo, come da prospetto seguente:

ESERCIZIO	CAP/ART. ENTRATA	IMPORTO €
2020	20065/00	29.585,80
2021	20065/00	29.585,80

VISTI:

- il modello "Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione", allegato A e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello "offerta Economica - Oneri per la sicurezza e costo della manodopera", allegato B e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello " per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)", allegato C e parte integrante alla presente determinazione
- il Capitolato speciale d'appalto, allegato D e parte integrante alla presente determinazione;
- la lettera di invito, allegato E, parte integrante alla presente determinazione;

nonché:

- il Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, pubblicato sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.e ii., approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 27/07/2017;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATO che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. è il sottoscritto dott. Matteo Gaggi, dirigente del Settore SUAP e Turismo;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni di assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di Euro € 59.171,60, quale contributo all'Unione dei Comuni della Valle del Savio da parte della Regione Emilia-Romagna per le attività di cui alla determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 21438 del 19/11/2019, e successiva integrazione n. 21643/2019, imputando l'entrata in relazione all'esigibilità del contributo, come da prospetto:

ESERCIZIO	CAP/ART. ENTRATA	IMPORTO €
2020	20065/00	29.585,80
2021	20065/00	29.585,80

DI ATTIVARE, per le motivazioni indicate in premessa che espressamente si richiamano, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di progettazione dell'abaco di arredo urbano per la riqualificazione delle aree commerciali e delle aree destinate agli eventi (CPV principale: 71240000-2, Altri CPV: 71241000-9, 71242000-6) dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto (CIG ZF22F5E689 - CUP I69F19000250007), per un importo complessivo di Euro 38.000,00 (oltre IVA 22%), da affidare tramite piattaforma MEPA;

DI APPROVARE:

- il modello "Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione", allegato A e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello "offerta Economica - Oneri per la sicurezza e costo della manodopera", allegato B e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello "per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)", allegato C e parte integrante alla presente determinazione
- il Capitolato speciale d'appalto, allegato D e parte integrante alla presente determinazione;
- la lettera di invito, allegato E, parte integrante alla presente determinazione;

nonché:

- il Codice di comportamento, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante;

DI PRENOTARE le risorse economiche per gli scopi di cui alla presente determinazione sul capitolo 94050/35 del bilancio 2020-22 come segue:

ESERCIZIO	CAP/ART.	IMPORTO €	CIG	CUP
2020	94050/35	31.578,20	ZF22F5E689	I69F19000250007
2021	94050/35	14.781,80		

e che si provvederà al relativo impegno alla conclusione della procedura di affidamento del servizio sopra richiamato;

DI DARE ATTO che si procederà, con separato atto, ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico individuato, in esito della procedura di affidamento mediante

piattaforma MEPA, e ad impegnare le somme necessarie per l'esecuzione del servizio;

DI DARE ATTO che la procedura si concluderà entro il termine di 30 giorni;

DI DARE ATTO che successivamente:

- si provvederà con ulteriori atti, alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto del D.Lgs. 118/2011;
- con il soggetto affidatario verrà stipulato apposito contratto nelle forme consentite dalle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016; ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge 136/2010 e ss.mm.;
- il soggetto affidatario dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- in sede di acquisizione si provvederà a dare atto del rispetto dell'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

DI RICHIAMARE:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17- ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in ordine al cd "*split payment*";
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in ordine agli obblighi a decorrere dal 31 marzo 2015 di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione dando atto:
 - a. che le fatture elettroniche emesse verso il Comune di Cesena devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) suindicati;
 - b. che, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare a ciascun beneficiario le informazioni relative all'impegno da
 - c. indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco dell'Ufficio di Fatturazione Elettronica UF6Y2X;

DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione con l'applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il dott. Matteo Gaggi, Dirigente del Settore SUAP e Turismo.

Cesena,25/11/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n

SETTORE RAGIONERIA

Determina n: 2020/827

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI (CPV PRINCIPALE: 71240000-2 - ALTRI CPV: 71241000-9, 71242000-6) - CIG ZF22F5E689. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL CODICE DEGLI APPALTI, D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l'esecutività (art.153 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Op.	Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Impegno
E	2020	20065	00	29.585,80	380/1
E	2021	20065	00	29.585,80	17/1
					Prenot.
S	2020	94050	35	31.578,20	2321
S	2021	94050	35	14.781,80	122

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Cesena,30/11/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nSEVERI STEFANO\n

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**
SETTORE SUAP
 Piazza del Popolo n. 10
 47521 Cesena (FC)

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI (CIG ZF22F5E689 - CUP I69F19000250007)
 Importo a base di gara Euro 38.000,00 – **Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione.**

Il sottoscritto Nome _____ Cognome _____,
 nato/a a _____ il _____, residente a _____ Stato _____
 Via _____

in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata,

CHIEDE

che l'impresa _____,

(barrare la voce che interessa)

- come impresa singola.
 quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE *(depennare la voce che non interessa)* del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti:.....

(specificare per ciascuna impresa la Categoria e la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 92 comma 2 DPR . 207/2010)

capogruppo: CATEGORIA..... quota %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota %:.....

in caso di raggruppamento orizzontale indicare anche la quota di esecuzione

capogruppo: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

(in caso raggruppamenti di imprese costituenti, depennare se il raggruppamento è già costituito)

l'impresa, ai sensi dell' art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si impegna, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(eventualmente in caso di avvalimento – depennare o compilare anche Allegato C)

che intende avvalersi ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016, dell'impresa ausiliaria _____
 _____ relativamente alla categoria o al requisito:.....

sia ammessa alla gara di cui in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA

che:

- l'impresa è così esattamente denominata: _____;
- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____

PRECISA E DICHIARA
RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo** in bianco o **con continuità aziendale**) – compilare o barrare*

- **di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.] **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

*(ipotesi **esistenza di un pertinente motivo di esclusione**- **adozione delle misure di self-cleaning** - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)*

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:**

.....

DICHIARA ALTRESÌ

Che ai sensi e agli effetti di cui agli art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e 80 comma 5 lett m)

- i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della impresa, come sopra esattamente indicati non ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di concorrenti nè sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- l'Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria;
- *(nell'ipotesi di consorzi art. 45 comma 2 lettere b) e c) del lgs 50/2016)* **DITTE PER LE QUALI IL CONSORZIO PARTECIPA sono le seguenti:**

_____ **e che per**

ciascuna delle stesse si allega specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al presente allegato)

e che le ditte consorziate, che detengono, anche indirettamente, una partecipazione superiore al 5%, sono le seguenti:

ragione sociale: _____ *sede legale* _____ *c.f.* _____

ragione sociale: _____ *sede legale* _____ *c.f.* _____

DICHIARA INOLTRE

1. di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, **ad eseguire in proprio** tutti i lavori e le opere oggetto dell'appalto;

O, IN ALTERNATIVA

(scegliere chiaramente una delle due opzioni.)

che in caso di aggiudicazione **intende subappaltare** (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti di opera, suddiviso per categorie di lavorazioni *(indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende procedere in subappalto).*

DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di contratti collettivi e di manodopera del Capitolo Speciale d'appalto;
- di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell'IVA, che farà carico all'ente appaltante;

DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati **dell'Unione dei Comuni Valle del Savio** (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto dell'**ente di cui all'oggetto di gara** negli ultimi tre anni di servizio,
- e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali **riferiti a questo procedimento** sono i seguenti:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

DICHIARO INFINE

- di autorizzare l'accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell'offerta .
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l'aggiudicatario o a campione, anche d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale, eventuale (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

***accompagnata
da fotocopia di un documento di identità personale***

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione.

"TABELLA ANTIMAFIA"

individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia) ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia)

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati, che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

In caso di importi a base di gara superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono soggetti di dichiarazione e controllo anche **famigliari conviventi** dei soggetti come sopra individuati. (Per "famigliari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.)

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO
(nell'ipotesi di più ditte esecutrici utilizzare per ciascuna il presente modello)

Oggetto:

_____ (riportare identico oggetto del bando di gara) Importo a base di gara
 _____ – **Modello per l'indicazione delle imprese esecutrici del Consorzio.**

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto **il sottoscritto legale rappresentante del Consorzio** dichiara altresì che il CONSORZIO PARTECIPA ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE:

(indicare l'esatta denominazione e le lavorazioni che si intendono rispettivamente assegnare)
(si ricorda che qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio questo dovrà essere in grado di eseguire direttamente i lavori):

- l'impresa è così esattamente **denominata**: _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati**:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del **Dlgs.159/2011** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, **che i soggetti** di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 **sono individuati come da allegata "tabella antimafia"** e che **le generalità degli stessi**, ai fini della verifica della dichiarazione, **tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)**

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma **1 e 2** dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i **soggetti** di cui al comma 3 **sono i seguenti** e che **le generalità degli stessi**, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (**che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo**), **dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente** quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> i soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara.*)

>che a carico di tali cessati **non sussistono** cause di esclusione di cui al comma 1 **e 2** dell'art.80 del dlgs 50/2016

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi **sussistono cause di esclusione** di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo in bianco o con continuità aziendale**) - compilare o barrare*

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]* **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016:** per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

*(ipotesi **esistenza di un pertinente motivo di esclusione- adozione delle misure di self-cleaning** - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)*

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....
.....
.....

LAVORAZIONE ASSEGNATA _____

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

***accompagnata
da fotocopia di un documento di identità personale***

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

(232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, **dalla L. 14 giugno 2019, n. 55**; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293*.

(248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.



MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Oneri per la sicurezza e costo manodopera

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI (CIG ZF22F5E689 - CUP I69F19000250007)

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di _____

dello

Impresa

Studio professionale

Studio Associato

Società tra professionisti

con codice fiscale n. _____

con partita IVA _____

iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____

al n. _____

DICHIARA

- di avere vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di luogo e di tempo, relative al servizio oggetto dell'appalto e di tutti gli eventi ed elementi possibili e contingenti che possono influire sull'esecuzione del servizio in oggetto;
- di essere a perfetta conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi sull'espletamento del servizio da eseguirsi e che le stesse sono state attentamente valutate per la presentazione dell'offerta;
- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eccepire prima, durante e dopo l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi che

non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, che l'offerta è comprensiva dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, per l'intera durata dell'appalto, ammontano ad €

_____ (IVA esclusa)

ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016, che l'offerta è comprensiva dei propri costi della manodopera che, per l'intera durata dell'appalto, ammontano ad €

_____ (IVA esclusa)

Luogo e data

FIRMA

N.B.

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Cesena,25/11/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n

**MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI
AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI (CIG ZF22F5E689 - CUP I69F19000250007)
 Importo a base di gara Euro 38.000,00 – Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto della ditta concorrente: _____,

il sottoscritto nome _____ cognome _____

legale rappresentante dell'impresa ausiliaria di tale ditta dichiaro che :

- l'impresa *ausiliaria* è così esattamente **denominata**: _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati**:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

(barrare la casella della voce che interessa)

- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
 microimpresa / piccola impresa *media impresa* *non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011*
- **per ogni comunicazione** relativa alla presente procedura di gara, si utilizzeranno i seguenti indirizzi :
 Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____
 >e_mail _____ PEC _____

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 ¹ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del **Dlgs.159/2011** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma **1 e 2** dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese **(che potrà**

Aggiornato al 29/01/2007 (25/11/2020 12:04) \\u\l_LSG\lavoro.sviluppo.giovanime LAYOUT E ABACO L4I\ABACO\01_det contrarre\Allegato C.doc

essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza:
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. **PROCURATORI Sindaci, Revisori**)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> i soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara*).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 **e 2** dell'art.80 del dlgs 50/2016
(*Oppure - eventualmente compilare o barrare*)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo in bianco o con continuità aziendale**) – compilare o barrare*

- di **avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**; di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.*] **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

*(ipotesi **esistenza di un pertinente motivo di esclusione- adozione delle misure di self-cleaning** - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)*

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....
.....
.....

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016

che l'impresa si obbliga, nei confronti dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra **a mettere a disposizione** per tutta la durata dell'appalto **le risorse** necessarie di cui è carente il concorrente **così indicate:**

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 7
che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara.

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016
che l'impresa si obbliga in solido con l'impresa concorrente nei confronti dell'ente di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

eventualmente in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267

se necessario ai sensi del comma 5 dell'art 110 del D.Lgs. n° 50/2016 - (depennare se non ricorre il caso)

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 :

- **Che l'impresa si obbliga** verso il concorrente e verso l'ente di cui all'oggetto di gara a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto **ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.**

DICHIARO INFINE

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

accompagnata

da fotocopia di un documento di identità personale

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

Aggiornato al 29/01/2007 (25/11/2020 12:04) \\u\l_LSG\lavoro.sviluppo.giovanifine LAYOUT E ABACO L41\ABACO\01_det contrarre\Allegato C.doc

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o di soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, *settimo comma, del codice penale* ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, *comma 2, lettera c)* del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

(232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

Aggiornato al 29/01/2007 (25/11/2020 12:04) \\u\LSG\lavoro.sviluppo.giovanifinc LAYOUT E ARACO L41\ABACO\01_det contrarre\Allegato C.doc

(245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293*.

(248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Cesena, 25/11/2020
Sottoscritto digitalmente da
GAGGI MATTEO



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

(Provincia di Forlì-Cesena)

Settore SUAP e TURISMO

Piazza del Popolo, 10, Cesena - tel. 0547-359111

protocollo@pec.unionevallesavio.it

OGGETTO:

**Servizio di PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI
ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE
DESTINATE AGLI EVENTI**

(CIG ZF22F5E689 - CUP I69F19000250007)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*R.U.P.
Matteo Gaggi*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Riferimenti normativi

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio	
Art. 3 - Durata	
Art. 4 - Importo dell'appalto	
Art. 5 - Quinto d'obbligo.....	
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 7 - Cessione di contratto e di credito.....	
Art. 8 - Domicilio dell'Operatore Economico e referenti	
Art. 9 - Cauzioni e garanzie	
Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico	
Art. 11 - Garanzia assicurativa	
Art. 12 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).....	
Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	
Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....	
Art. 15 - Ritenute e svincolo.....	
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della forniture/del servizio	
Art. 18 - Penali	
Art. 19 - Subappalto	
Art. 20 - Pagamenti subappaltatori	
Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.	
Art. 22 - Modifiche e Varianti	
Art. 23 - Prestazioni non previste	
Art. 24 - Adeguamento dei prezzi	
Art. 25 - Certificato di pagamento.	
Art. 26 - Certificato di regolare esecuzione	
Art. 27 - Risoluzione del contratto	
Art. 28 - Recesso da parte della stazione appaltante	
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	
Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico	
Art. 31 - Riservatezza	

Riferimenti normativi:

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

- **D.Lgs. 50/2016**, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. n. 81/2008**, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 123/2004**, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
- **Legge n. 136/2010**, la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 217** del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 nonché dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **RD n. 2440 del 18 novembre 1923** "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" per quanto ancora in vigore;
- **Regolamento europeo 2016/679** e **D.Lgs. 196 del 30.06.2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali", per quanto ancora in vigore;

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di progettazione dell'abaco di arredo urbano per la riqualificazione delle aree commerciali e delle aree destinate agli eventi dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, secondo le seguenti specifiche:

A. Contesto di riferimento, caratteristiche delle aree oggetto di intervento e motivazione degli interventi proposti per i Comuni dell'Unione.

Cesena:

Gli ambiti di intervento per il Comune di Cesena sono le piazze del centro storico che già oggi sono luogo di aggregazione e che ospitano attività economiche e culturali:

Piazza del Popolo, Piazza Amendola, Piazza Almerici-Fabbri, Piazza della Libertà, Piazza Guidazzi.

L'intento è quello di predisporre, attraverso soluzioni coordinate e in sintonia con il contesto storico-artistico, una regolamentazione sugli allestimenti e gli arredi in grado di marcare e connotare lo spazio pubblico e favorire la vocazione che già oggi tali spazi rappresentano: spazi dedicati al commercio, agli eventi, alle iniziative culturali, ecc....

Nel generale quadro di buona qualità della conservazione e manutenzione dell'edificio privato del centro storico, l'ambito urbano che ha come fulcro piazza del Popolo è stata oggetto di interventi di riqualificazione delle parti pubbliche - piazze, strade, sottoservizi ed edifici - dalla metà degli anni '80 ad oggi, anche mediante il ricorso a politiche di partenariato con soggetti privati come ad esempio per l'intervento sul Foro Annonario oggetto di un Project financing e la riqualificazione della via Fantaguzzi che ha coinvolto i gestori delle attività commerciali. Il ricorso alla potenzialità della imprenditoria privata è stato fatto anche per altre iniziative come la gestione degli spazi della Rocca Malatestiana ed altri minori, come la valorizzazione degli spazi al piano terra del palazzo comunale. Il presente progetto intende completare, anche per gli aspetti di dettaglio e di arredo, la caratterizzazione del contesto in cui trovano collocazione due funzioni fondamentali: il Municipio ed il mercato cittadino.

L'ambito di Piazza Almerici-Fabbri è stato oggetto di un concorso di idee il cui obiettivo principale è il recupero e la valorizzazione delle tre piazze principali attorno al complesso malatestiano con l'obiettivo di creare uno spazio urbano continuo, unitario e di qualità architettonica a cornice della Biblioteca Malatestiana e di collegamento con le emergenze monumentali del contesto urbano adiacente. Temi centrali del progetto sono la riconfigurazione del sistema della mobilità - restituendo le piazze ad una vocazione prevalentemente pedonale e ciclabile e consentendo l'accesso veicolare alla sola piazza Fabbri ed al parcheggio interrato - e la progettazione del verde, integrata con la presenza di un sistema di fontane a raso. Quest'ultime tematiche sono stata particolarmente approfondite con attenzione alle funzioni assolate dalle aree permeabili e dalla vegetazione oltre dalla presenza di getti d'acqua variamente articolati nella mitigazione del calore negli ambiti urbani e nella definizione del microclima. Inoltre si sottolinea come il "tornare a giardino" di Piazza Bufalini rafforzi il sistema del verde urbano pubblico e privato che contraddistingue l'ambito, fluente fra viale, giardino chiostrati e cortili. Si tratta pertanto di individuare sistemi di arredo coerenti con gli obiettivi progettuali.

Con riferimento all'ambito di Piazza della Libertà si rileva come il grande intervento recentemente concluso abbia ricercato funzioni proprie per uno spazio di risulta utilizzato per decenni come parcheggi. Importante il ricorso al concorso di architettura, strumento di ascolto utilizzato in numerose situazioni dal Comune di Cesena per l'avvio di importanti progetti di trasformazione e rigenerazione urbana e territoriale. L'intervento è stato completato nell'estate del 2018 ed è stato intrapreso il progetto culturale per la vivacizzazione insieme a quello di ripopolamento delle attività che vedono come sedi sia spazi privati sotto ai portici e nelle gallerie sia spazi pubblici.

Da ultima nella descrizione dei contesti urbani di riferimento, si evidenzia il carattere identitario di cultura e spettacolo di Piazza Guidazzi, contraddistinta dalla presenza del teatro comunale A. Bonci. Gli spazi scelti per il progetto presentano varietà di funzioni ed assumono ruoli diversificati nella scena urbana: obiettivo del progetto è quello di cogliere di ciascun luogo la tipicità e la vivacità per proporre soluzioni che ne valorizzano l'aspetto identitario.

Montiano:

Il Centro storico di Montiano è costituito e sviluppato attorno alla Piazza Maggiore tra la Rocca e il Palazzo Municipale: questo è il teatro naturale dei principali eventi e delle manifestazioni che ravvivano il paese e su questi spazi si concentrano le funzioni pubbliche e quelle commerciali principali. Il progetto si pone obiettivo di valorizzare l'aspetto identitario di piccolo, ordinato ed accogliente borgo collinare, in cui si conservano le tracce della cinta muraria con l'importante arco di accesso a tutto sesto ed il bastione circolare della rocca.

Bagno di Romagna:

Il contesto progettuale per il Comune di Bagno di Romagna si riferisce prioritariamente ai due centri storici di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna, con i seguenti approfondimenti specifici:

- Bagno di Romagna - Piazza Ricasoli e via Fiorentina - Allestimenti temporanei e permanenti ammissibili che consentano di ribadire la storicità dei luoghi, senza escludere soluzioni in contrasto che esaltino le presenze monumentali e storiche e la matericità della pietra serena, con la salvaguardia di coni ottici privilegiati che preservino il mantenimento della visione d'insieme.
- San Piero in Bagno - Piazza Mercatale - Allestimenti temporanei - l'obiettivo è di creare un'area "fluida" che consenta una fruizione diversificata nell'arco della giornata, compatibile con gli esercizi commerciali esistenti.
- San Piero in Bagno - Piazza del Teatro - Allestimento permanente strutturato per creare un momento culturale ed insieme ricreativo, rispettando il contesto circostante abitato.

Attualmente a Bagno di Romagna vige un Regolamento per gli allestimenti temporanei allegato al RUE approvato nel 2009, che con il progetto si intende aggiornare."

Sarsina:

Il sistema insediativo storico di Sarsina, riveste particolare importanza strategica per l'attuazione degli obiettivi generali di valorizzazione del territorio del Comune di Sarsina, pertanto con il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e nello specifico con la variante 2015 Ai sensi dell'art. 29 Lr 20/2000 e s.m. sono state approvate apposite norme nell'allegato 6 "Allestimenti temporanei su aree pubbliche" con particolare attenzione al centro storico. Con tale progetto si intende ulteriormente migliorare tale studio anche in riferimento ai numerosi eventi pubblici che si susseguono nel corso dell'anno. L'ambito di intervento privilegerà Piazza Plauto a Sarsina senza escludere eventuali analisi sui borghi rurali di Ranchio e Quarto.

Mercato Saraceno:

Il Centro storico di Mercato Saraceno si è costituito e sviluppato tra due confini naturali: il Fiume Savio da un lato e la collina dall'altro e ha organizzato la sua fiorente attività economica attorno a due spazi pubblici strategici, Piazza Mazzini e Piazza Gaiani, che da sempre sono il luogo di incontro, di scambio e di aggregazione per il paese e per l'intero territorio. Su questi spazi si intende redigere uno studio per valorizzarne gli aspetti attrattivi e per favorire lo svolgimento delle iniziative.

Attualmente a Mercato Saraceno vige un Regolamento per gli allestimenti temporanei allegato al RUE, che con il progetto si intende aggiornare".

Verghereto:

Il nucleo storico di Verghereto si articola attorno alla Piazza S.Michele, dove si svolgono attività ed eventi di carattere stagionale; Nella frazione di Alfero vi è un contesto di centro storico che ospita eventi tipici, quali il palio dei somari e altri eventi eno-gastronomici, che si snodano in Piazza della Repubblica e via Babbini. Il nucleo storico della frazione di Balze, attorno alla piazza XVII Luglio, ospita eventi e manifestazioni caratteristiche; su questi tre luoghi si intende concentrare gli sforzi progettuali per la valorizzazione degli spazi e la promozione del territorio.

B. Definizione della governance dell'area di riferimento con l'individuazione dei soggetti, ruoli, modalità di pianificazione strategica e operativa, formalizzazione degli accordi.

Nell'elaborazione della strategia e nella strutturazione delle azioni si evidenzia il ruolo fondamentale di governance che sarà sostenuto da parte della Giunta dell'Unione Valle del Savio, composto dai rappresentanti di vertice politico delle Amministrazioni comunali aderenti, che avrà il compito di delineare gli obiettivi strategici e le linee di azione da perseguire e di individuare gli ambiti di applicazione del progetto, con particolare riferimento alle aree a vocazione commerciale.

Il progetto, ispirato a modelli di governance del territorio in una logica di partnership pubblico-privata, vedrà inoltre il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, C.N.A., operanti nell'ambito del territorio dell'Unione, con le quali verrà formalizzato apposito accordo di collaborazione, soprattutto al fine gestire in maniera efficiente ed efficace le azioni di condivisione, promozione e marketing con le imprese del territorio.

Il progetto sarà coordinato dal Dirigente del Settore SUAP dell'Unione Valle Savio e a livello tecnico e operativo vedrà il coinvolgimento dei referenti dei Settori/Uffici Commercio e Lavori Pubblici dei Comuni dell'Unione Valle Savio.

C. Obiettivi generali dell'intervento e risultati attesi

Parlare di qualità urbana comporta il riferimento ad un'ampia gamma di possibili interventi che vanno dalla semplice pulizia e manutenzione di strade, parchi, illuminazione pubblica, segnaletica ed arredo urbano fino a progetti di riqualificazione e rigenerazione di interi ambiti.

La qualità urbana è un elemento di programmazione generale che da l'impronta di una città che vuole includere e non emarginare, di una città che vuole favorire la socialità e non la separazione, in cui il rispetto delle regole da parte di tutti resta un dato ordinatore fondamentale.

Lo spazio pubblico è il luogo privilegiato dell'aggregazione sociale; alla qualità dello spazio pubblico corrisponde la qualità dei legami sociali, l'efficienza dei servizi, lo sviluppo delle attività commerciali e culturali. Nelle sue diverse tipologie riconoscibili quali, strade, piazze, slarghi, vicoli, portici e aree verdi, lo spazio pubblico, in quanto patrimonio collettivo della comunità locale, è un bene comune. È il luogo dell'incontro, delle relazioni fra le persone e delle persone con l'ambiente e costituisce lo sfondo principale della vita collettiva. Come parte essenziale dell'ambiente urbano, gli spazi pubblici sono inscindibili dai volumi degli edifici, dalle loro facciate, dall'arredo urbano e dai manufatti amovibili stabili o temporanei che su questi insistono; tra tutti questi elementi è indispensabile garantire una relazione armonica e di reciprocità, grazie ad una visione integrata del paesaggio urbano.

L'arredo urbano svolge un ruolo fondamentale per la qualità delle città e delle periferie; non deve essere visto semplicemente come diffusione di oggetti casuali nelle strade, bensì essere il risultato di uno studio attento ed integrato tra aspetti estetici e pratici all'uso della città, con la finalità di aumentare la qualità degli spazi pubblici.

La finalità del progetto è quella della valorizzazione dello spazio pubblico mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate all'esercizio di attività commerciali, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme. L'inserimento di allestimenti temporanei o continuativi correlati a tali attività determina una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della città e della sua immagine.

La definizione di criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico da parte di gestori di attività economiche è ritenuta fondamentale per la tutela dei luoghi, dei monumenti, delle funzioni residenziali e della qualità dei servizi resi all'utenza nel rispetto del principio del libero esercizio e di libera concorrenza.

Il tema principale del progetto è l'elaborazione di un abaco di strutture di arredo ammissibili nei vari ambiti urbani, con il coinvolgimento della Soprintendenza per la parte che riguarda le installazioni su suolo pubblico in centro storico mediante la sottoscrizione di un protocollo di

intesa per la condivisione delle tipologie e la definizione di procedimenti autorizzativi semplificati.

Gli obiettivi del progetto sono:

- Promuovere la qualità degli spazi pubblici in sinergia fra pubblica amministrazione, soggetti privati gestori e fruitori;
- Rafforzare i tratti distintivi di ciascun ambito urbano valorizzando gli elementi distintivi dei luoghi e rendendoli facilmente riconoscibili;
- Armonizzare il design, i materiali e le dimensioni degli arredi evitando gli elementi ridondanti;
- Promuovere l'utilizzo di materiali e strutture resistenti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati anche in condizioni climatiche avverse e di resistere anche agli atti vandalici. Promuovere l'utilizzo di materiali sostenibili e a risparmio energetico;
- Garantire la pulizia di routine e la manutenzione periodica per mantenere alti standard qualitativi e trasmettere la percezione di armonia e sicurezza degli spazi pubblici.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

AZIONE 1 - Costruzione della base della conoscenza

Individuazione delle aree urbane oggetto di pianificazione del sistema degli arredi, siano essi costituiti da elementi amovibili (sedie, tavoli, ombrelloni, pedane) o fissi (tende, lunotti, pedane, sedute) a servizio delle attività commerciali e rilievo dello stato dei luoghi; censimento degli arredi attuali, ricognizione dei materiali e delle tipologie utilizzate e relativo stato autorizzativo. Redazione di elaborati grafici, fotografici e relazione di sintesi sullo stato di fatto dei luoghi individuati come di interesse. Sintesi dei principali elementi di caratterizzazione degli ambiti con riguardo alla architettura urbana, agli usi ed alle funzioni degli spazi privati e pubblici, al sistema della mobilità pedonale, ciclabile e carrabile ed agli spazi di relazione.

AZIONE 2 - Linee guida

Definizione della strategia e del quadro degli obiettivi specifici di riqualificazione dei luoghi di interesse tenendo conto degli usi in essere, di quelli da promuovere e di quelli da disincentivare, in coerenza con gli strumenti di pianificazione.

AZIONE 3 - Costruzione della componente regolamentare

Declinazione dei criteri generali per l'intervento di arredo urbano negli ambiti di interesse con individuazione delle eventuali limitazioni - Definizione delle caratteristiche costitutive dei vari elementi di arredo: materiali, colori, tipologie, distribuzione e collocazione.

AZIONE 4 - Costruzione dell'ABACO

Individuazione grafica e descrittiva delle tipologie di arredo ammesse nei vari ambiti e redazione di un catalogo tipologico.

Art. 3 - Durata

1. L'appalto ha la durata complessiva di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

2. Sono previste scadenze per le fasi intermedie di svolgimento del servizio, come di seguito indicate:

AZIONI 1-2: (Soggetti che l'affidatario deve coinvolgere in questa fase: settori comunali competenti) entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento;

AZIONE 3-4: (Soggetti che l'affidatario deve coinvolgere in questa fase: settori comunali

competenti, Soprintendenza Beni , AUSL, Vigili del Fuoco) entro 90 giorni dalla conclusione delle precedenti fasi 1 e 2.

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo del servizio posto a base di gara è definito in € 38.000,00 (Euro trentottomila virgola zero centesimi), IVA esclusa, per il periodo di sei mesi di cui all'art. 3.
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che trattandosi di servizi non soggetti a DUVRI i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
3. Si precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'impresa dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di offerta economica, il costo relativo alla sicurezza preventivato.

Art. 5 - Quinto d'obbligo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e la remunerazione, qualora l'attività sia quantificabile in ore di lavoro, sarà determinata sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all'operatore economico affidatario, del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell'ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l'attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio fra le parti.

3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Faranno parte del contratto:
 - a) il presente Capitolato Speciale
 - b) la lettera d'invito
 - c) l'offerta dell'Operatore economico.

Art. 7 - Cessione di contratto e di credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Domicilio dell'Operatore economico e referenti

1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di

8/16

procedura di affidamento.

2. L'Operatore economico deve comunicare altresì alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Art . 9 - Cauzioni e garanzie

Non prevista, ai sensi dell'art. 103 comma 11 Dlgs 50-2016, in quanto trattasi di appalto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50-2016.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

2. L'Operatore economico dovrà assicurare nei riguarda dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

3. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

ART. 11 - Garanzia assicurativa

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati alla stazione appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 12 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 **non** sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con modalità e le tempistiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 14 - Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo che la stazione appaltante pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

2. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, in due soluzioni a fronte dell'accertata regolarità dell'esecuzione del servizio nel periodo di riferimento, e dell'emissione del rispettivo certificato di pagamento, con riferimento la prima alla data del 31.12.2020, per quanto concerne le prestazioni svolte nell'anno 2020, e la seconda alla data di conclusione del servizio (e comunque entro il 30/06/2021).

3. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. La regolare esecuzione del servizio prestato sarà verificata con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La fattura verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

6. La fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

7. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica del rendiconto di cui al comma 5, previa acquisizione del DURC.

8. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

9. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 15 – Ritenute e Svincolo

1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante dell'"attestazione di regolare esecuzione" (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

3. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto con la stazione appaltante, esperita la procedura di legge richiesta, la stazione appaltante trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga la stazione appaltante provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

5. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ZF22F5E689 e il CUP I69F19000250007.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla stazione appaltante la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e RUP.

4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 18 - Penali

1. Il ritardo nella presentazione di quanto affidato comporta una penale dell'1 per mille dell'importo del compenso stabilito dal presente disciplinare, per ogni giorno oltre il termine ultimo previsto all'art. 3 comma 1 del presente capitolato e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

2. Si rimanda all'art. 27 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Per ottenere il pagamento delle penalità, la stazione appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

6. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

7. Resta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

Art. 19 - Subappalto

1. La quota subappaltabile non può essere superiore alla percentuale dell'importo complessivo del contratto stabilita ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

2. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 20 - Pagamenti subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data del pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore.

3. Qualora l'Operatore economico affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 22 - Modifiche e Varianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo di cui all'art. 4, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,

2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non

comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

Art. 23 – Prestazioni non previste

1. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 24 - Adeguamento dei prezzi

1. Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 25 - Certificato di pagamento

1. La stazione appaltante effettua i necessari accertamenti sulla conformità nell'esecuzione del servizio e rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture dell'appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 (novanta) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale la stazione appaltante formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni della stazione appaltate riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- g) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche di cui all'articolo 2;
- h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 9 "Cauzioni e garanzie";
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 16, "Tracciabilità dei flussi finanziari", del presente Capitolato speciale.
- k) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In caso di risoluzione la stazione appaltante provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

6. Saranno poste a carico dell'operatore economico inadempiente o fallita le nuove spese di gara e di pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

7. L'operatore economico affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dalla stazione appaltante, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito della stazione appaltante, Profilo del Committente.

Art. 28 - Recesso da parte della stazione appaltante

1. Fatta salva la normativa sul recesso di cui all'art. 1 comma 13 della Legge n. 135 del 7/8/2012, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 29 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico

1. Sono a carico dell' Operatore economico, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell' Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

3. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 31 - Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono che il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Il Titolare del trattamento è l'Unione Valle del Savio, nella persona del Presidente. Il Responsabile del Trattamento è il Settore Scuola e Sport, rappresentato organicamente dal Dirigente. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO). Il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è la società affidataria persona del legale rappresentante pro-tempore. L'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, firmato dal Titolare e dal Responsabile esterno del trattamento, è da considerare parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. Le notizie relative all'attività della stazione appaltante, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla stazione appaltante.



PGN: ____/335
Cesena, __-__-2020

Spett.le Ditta

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ABACO DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI E DELLE AREE DESTINATE AGLI EVENTI

LETTERA DI INVITO

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016

CIG: ZF22F5E689 – CUP: I69F19000250007

Con riferimento alla previsione dell'articolo 36 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, si comunica che, in esecuzione della determinazione n. ____/2020, l'Unione dei Comuni Valle de Savio, Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), Tel. 0547/356111, svolge una procedura di R.d.O. (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio in oggetto, formulato attraverso la piattaforma e secondo le regole della piattaforma del M.E.P.A., nonché alle condizioni riportate nel capitolato tecnico.

L'offerta telematica dovrà pervenire secondo le modalità previste da M.E.P.A e dalla presente lettera di invito, integrata dai documenti di cui al seguente punto 8).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema. I termini indicati nel sistema per la partecipazione alla gara sono previsti a pena di inammissibilità.

Si invita Codesta Spettabile ditta alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

1. OGGETTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto concerne il Servizio di progettazione dell'abaco di arredo urbano per la riqualificazione delle aree commerciali e delle aree destinate agli eventi dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto (CPV principale: 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, Altri CPV: 71241000-9 - Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 71242000-6 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi).

L'appalto avrà durata di sei mesi dalla data di stipula del contratto.

Le attività da realizzarsi da parte della ditta affidataria sono dettagliate analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità definite dal Capitolato e sulla base di quanto verrà concordato, in una logica sinergica, con i referenti dei Settori di riferimento dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Finanziamento: Fondi propri del bilancio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Luoghi, modalità e tempi di esecuzione: di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Pagamenti: nelle forme di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sopralluogo: non richiesto.

Le ulteriori caratteristiche dell'appalto sono compiutamente dettagliate all'interno del Capitolato speciale d'appalto.

2. STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Piazza del popolo n. 10, tel. 0547-356111 e Via Verdi n. 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC), Tel. 0543 900 711

PUNTO ORDINANTE: Dott. Matteo Gaggi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Matteo Gaggi, Dirigente del Settore SUAP - tel. 0547 356260; e-mail: gaggi_m@unionevallesavio.it.

3. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore **18:00 del giorno / /2020.**

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA

L'IMPORTO COMPLESSIVO del servizio posto a base d'asta per l'intera durata contrattuale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, su cui effettuare l'offerta economica è definito in Euro **38.000,00** (Euro trentottomila virgola zero centesimi), IVA esclusa.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente R.d.O. è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel bando di abilitazione MEPA, come integrati e specificati nella presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di cui all'art. 161, 6 comma ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Inoltre per la partecipazione sono richiesti i seguenti **Requisiti di idoneità:**

1) Requisiti di idoneità professionale

A) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B) Essere un operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del Legale Rappresentante con le formalità del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e le relative motivazioni e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto se del caso.

Nello specifico:

1) PARTECIPAZIONE DI IMPRESE SINGOLE:

Possesso dei requisiti di cui sopra alle lettere A) e B).

2) PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE (NON TRA SOGGETTI INVITATI):

I requisiti di cui alle lettere A) e B) devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

Il Raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola e la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima sopra indicata come risulterà dalle dichiarazioni di cui all'allegato "A" alla lettera d'invito.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti espressamente invitati a presentare l'offerta.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, ex art. 48, 8° comma del D.Lgs. 50/2016, di operatori economici che non siano contemporaneamente invitati alla gara in oggetto. Il concorrente invitato individualmente dovrà presentare l'offerta quale mandataria.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 (fatti salvi i casi di cui al comma 19ter) del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 10.

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'istanza di partecipazione dovrà contenere l'impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo invitata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire l'appalto secondo le parti di esecuzione del servizio indicate in sede di offerta tecnica, fatta salva la facoltà di modifica delle stessa ai sensi dell'art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

Tutte le ditte costituenti il raggruppamento dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "allegato A".

È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 7bis).

Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi, questi dovranno essere in grado di eseguire direttamente il servizio; non è quindi consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di questi ultimi.

COMPARTICIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà in tal caso, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta dovrà essere presentata, mediante piattaforma MEPA offrendo ribasso a corpo rispetto alla base d'asta.

Resta comunque ferma la possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare qualora l'offerta risulti incongrua.

In caso di aggiudicazione, il mancato o parziale adempimento di quanto previsto nel capitolato, sarà oggetto di contestazione ai fini dell'applicazione delle penali previste all'art. 18 del capitolato speciale e potrà configurare ipotesi di risoluzione secondo quanto previsto all'art. 27 lett. i del Capitolato Speciale.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA OBBLIGATORIA

L'offerta scritta in lingua italiana, dovrà pervenire tramite la piattaforma MEPA, entro la scadenza di cui all'Art. 3, e dovrà essere contenuta in due buste telematiche:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La busta A dovrà contenere:

1. **ISTANZA/E**, di partecipazione conforme al modello allegato "A" alla presente lettera di invito comprendente **DICHIARAZIONI** relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarazioni ai fini dell'adeguamento alla normativa anticorruzione, nonché alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara, **sottoscritte digitalmente** dal Legale rappresentante dichiarante.

L'istanza e le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati, sui quali dovrà essere apposta la competente marca da bollo. Ai fini del caricamento sulla piattaforma MEPA, la modulistica compilata, comprensiva di marche da bollo, dovrà essere scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dichiarante.

2. **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** sottoscritto digitalmente dal/i Legale/i rappresentante/i.

3. IN CASO DI **AVVALIMENTO**:

- DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello allegato "C" alla presente lettera di invito, comprendente altresì le dichiarazioni di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
- CONTRATTO (in originale o copia autenticata notarile) di cui all'art. 89 comma 1, ultimi due periodi, del D.Lgs. 50/2016 relativo alla specifica procedura di gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate, a pena nullità in relazione al requisito del quale ci si avvale, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione del concorrente.

In caso di documenti in formato cartaceo, dovrà essere allegata la scansione degli originali stessi, sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese ausiliaria e ausiliata.

3. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

Se già costituiti: **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di documento in formato cartaceo, dovrà essere allegata la scansione dell'originale, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento.

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara.

2) "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica dovrà essere formulata attraverso il modello di sistema generato dalla piattaforma MEPA e secondo **l'apposito Modello di Offerta Economica (Allegato B** alla presente lettera d'invito), necessario per l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri interni per la sicurezza, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione dalla gara. In caso di raggruppamenti di imprese costituenti ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs n°50/2016 il modulo di offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2.

È obbligatorio indicare "i costi aziendali relativi alla sicurezza", di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, oltre che i "costi della manodopera" ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016.

Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta almeno per 210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata nella lettera di invito alla gara.

Tutti i documenti sopra menzionati devono essere compilati e sottoscritti per accettazione/attestazione, digitalmente, esclusivamente a cura del legale rappresentante o da suo procuratore (in quest'ultimo caso andrà inserita nella busta "A" la scansione della copia autentica della procura, sottoscritta digitalmente).

SONO ESCLUSE LE OFFERTE PERVENUTE CON MODALITA' NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SOPRA RIPORTATE E NELL'ALLEGATO.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla presente lettera di invito, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, sarà assegnato all'offerente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione la mancata sottoscrizione dell'istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell'offerta.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Le operazioni saranno assolte dal R.U.P. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni contenute nel regolamento comunale operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di forniture, servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici.

FASE INIZIALE DI AMMISSIONE

Il R.U.P., nel giorno stabilito per l'apertura delle offerte, in seduta virtuale aperta ai destinatari della lettera d'invito, procederà all'esame delle offerte telematiche pervenute e all'apertura della BUSTA telematica A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", e:

- verificherà la correttezza formale della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini dell'ammissibilità degli stessi;
- accerterà, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei presupposti di ammissione richiesti nella lettera di invito e dagli altri documenti di gara, anche a seguito di eventuali integrazioni.

Il R.U.P. procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali non risulti confermato dalle dichiarazioni il possesso dei requisiti minimi necessari per la partecipazione alla presente gara.

Successivamente il R.U.P. procederà in seduta aperta ai partecipanti, all'apertura della busta telematica "B" - offerta economica delle offerte ammesse e a stilare la graduatoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni le sedute sopra indicate, senza necessità di ulteriore comunicazione nel sito dell'Ente ad eccezione della prima, potranno susseguirsi nell'arco della medesima giornata.

EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

Il R.U.P. valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto verrà formulata, fatta salva la procedura di verifica di congruità di cui sopra compresa la verifica del rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Per il primo classificato verranno effettuati i controlli d'Ufficio c/o le Amministrazioni competenti, che potranno estendersi anche ad altri partecipanti, ai sensi dell'art. 36 comma 5 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il primo classificato, qualora necessario e su espressa richiesta, dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax/PEC, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara.

La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l'esclusione dalla gara e nuova proposta di aggiudicazione, nonché la segnalazione alle competenti Autorità.

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche d'ufficio.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare con la stazione appaltante il relativo contratto di servizio, come da schema tipo che sarà generato dalla piattaforma MEPA, integrato con i contenuti di cui al Capitolato Speciale e dell'offerta economica presentata

La stipulazione del contratto, che non conterrà clausola compromissoria, avverrà IN MODALITÀ ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA, secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento delle stipule.

E' PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA DIGITALE.

In considerazione delle caratteristiche dei beni oggetto della fornitura e dell'importo della stessa, inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non sono richieste la garanzia per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Non prevista, inoltre, ai sensi dell'art. 103 comma 11 Dlgs 50-2016, in quanto trattasi di appalto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50-2016.

La stazione appaltante si riserva di disporre l'avvio d'urgenza del servizio affidato nelle more di stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà attenersi, nell'esecuzione del servizio, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel sito internet della stazione appaltante.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione dei contratti, per fatto dell'aggiudicatario, comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto di servizio.

Le eventuali spese contrattuali e gli oneri connessi saranno posti a carico dell'aggiudicatario.

I contratti stipulati sono immediatamente efficaci.

10. SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto, l'Impresa deve indicare all'atto dell'offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposizioni ed entro i limiti dell'importo complessivo di Contratto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa indicazione dei subappaltatori proposti;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore da diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice che saranno verificati in fase di autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 c 3 lett. c bis del D.lgs 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e all'art. 19 del Capitolato speciale.

La Stazione appaltante fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20 del Capitolato speciale, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti

11. SOSTITUTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 .

12. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara deve essere formulata, entro il termine indicato nella RdO, tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema MEPA.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO se previste, ovvero attraverso posta elettronica certificata.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l'area di Comunicazioni di cui sopra: le stesse costituiscono documentazione di gara al pari di quella elencata precedentemente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679:

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC) P.E.C. protocollo@pec.unionevallesavio.it
Responsabile del trattamento dei dati	SETTORE SUAP E TURISMO rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Matteo Gaggi P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it Email: gaggi_m@unionevallesavio.it
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. – Data Protection Officer)	Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento

La base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:

- a) relative all'adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
- b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali.

Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:

§ Disciplina dei contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016).

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.

Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell'Art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all'erogazione del premio.

Tempo di conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all'adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.

Diritti dell'interessato

In base all'Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'Art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Allegati:

- "A" Modello istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni;
- "B" Modello Offerta Economica Oneri per la sicurezza e costo manodopera
- "C" Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)
- "D" Capitolato speciale d'appalto

Documenti pubblicati sulla piattaforma MEPA:

Regole per l'adesione degli operatori economici alla piattaforma MEPA, con particolare riferimento ai servizi di cui all'ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Documenti pubblicati sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio

- Codice di comportamento

Il R.U.P.
Matteo Gaggi
(Firmato digitalmente)

Cesena,25/11/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n